



CAPITOLATO SPECIALE

SUBCONCESSIONE IN USO DI AREA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, NON IN ESCLUSIVA, DI DEPOSITO E RIFORNIMENTO CARBURANTI AGLI AEROMOBILI OPERANTI PRESSO L'AEROPORTO GABRIELE D'ANNUNZIO DI BRESCIA/MONTICHIARI

Art. 1. Definizioni

Nel testo del presente "Capitolato Speciale" il termine "Società Concessionaria" designa la Società di Gestione Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. mentre il termine "Subconcessionario" designa la ditta aggiudicataria della subconcessione.

Art. 2. Oggetto

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale la gestione, per atto di subconcessione, di un'area, concessa in diritto di superficie, per l'esercizio dell'attività di deposito e rifornimento carburanti (Jet A1 e Av Gas 100 LL) agli aeromobili operanti presso l'Aeroporto di Brescia/Montichiari su un'area (evidenziata nello stralcio planimetrico allegato al presente Capitolato Speciale) posta all'interno del sedime aeroportuale per complessivi mq. 5.000 circa.

Il Subconcessionario si impegna a predisporre e consegnare, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto di subconcessione, il progetto del deposito e delle opere connesse, completo e tale da poter essere sottoposto agli Organi competenti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, con le modalità meglio descritte all'art. 7.

Il Subconcessionario dovrà altresì provvedere alla realizzazione e manutenzione, a propria cura e spese, di un dispositivo destinato all'erogazione di AV Gas 100 LL.

Il Subconcessionario si obbliga e si impegna ad assicurare il regolare e tempestivo rifornimento di carburanti, agli aeromobili, con mezzi tecnici adeguati agli aeromobili che l'aeroporto di Brescia ha la capacità di gestire.

La subconcessione di cui trattasi non comporta alcuna esclusiva in favore del Subconcessionario che prende atto ed accetta che la Società Concessionaria, al ricorrere delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 18/1999, ha diritto di affidare a terzi altre concessioni e/o beni destinati alla stessa attività, nello stesso aeroporto, senza che il Subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione di corrispettivi.

Il Subconcessionario, per ragioni di forza maggiore ovvero per mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dell'area relativa alla attività affidata, potrà, su espresso assenso della Società Concessionaria, mutare l'area assegnata con altra giudicata ugualmente idonea.

In tal caso, i costi di trasferimento degli impianti mobili e delle attrezzature saranno a carico del Subconcessionario.

Art. 3. Stipula del contratto

Il contratto di subconcessione in uso dell'area sita presso l'aeroporto di Brescia/Montichiari sarà stipulato con scrittura privata e recepirà tutto quanto previsto negli atti di gara.



Art. 4. Durata della subconcessione

La subconcessione avrà una durata di n. 25 (venticinque) anni, decorrenti dalla consegna dell'area, che verrà formalizzata con apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti, successivamente all'intervenuta approvazione del progetto di cui all'art. 7 da parte degli Enti competenti.

La durata della subconcessione non comprende il periodo necessario per la redazione e l'approvazione del progetto.

Alla scadenza della subconcessione, il Subconcessionario non potrà richiedere alcun compenso di sorta per l'impianto e le opere eseguite, per l'avviamento e/o migioria eventualmente apportata, né per oneri non ammortizzati o ad altro titolo.

Il subconcessionario prende atto ed accetta che le aree verranno consegnate nello stato di fatto in cui si trovano e che i concorrenti sono tenuti a visionare in sede di sopralluogo.

Art. 5. Canone di subconcessione

Al fine di agevolare l'ammortamento dell'investimento posto ad esclusivo carico del Subconcessionario e per incentivare l'incremento dei volumi di traffico aereo sull'aeroporto, quest'ultimo non sarà tenuto a corrispondere alcun corrispettivo, canone, royalty o compenso di sorta in favore della Società Concessionaria, essendo obbligato ad applicare, per tutta la durata della subconcessione, agli utenti dell'aeroporto, le seguenti condizioni economiche:

- applicazione di un **differenziale rispetto alla quotazione Platts del Jet Fuel A1 Europe & CIS** non superiore al valore offerto in gara.

Il Subconcessionario si impegna espressamente ad applicare il suddetto valore, nel corso dell'intera durata della subconcessione, senza poter applicare alcuna variazione in aumento, fermo rimanendo il suo insindacabile diritto ad applicare un valore più basso e conveniente per l'utenza finale rispetto a quello offerto in gara.

Il valore di differenziale offerto non dovrà subire alcuna variazione legata alle festività, orario notturno, ecc..

Per ciò che attiene al carburante AV Gas 100 LL, il Subconcessionario sarà obbligato a garantire l'ottimo espletamento del servizio, potendo stabilire liberamente il relativo corrispettivo all'utenza.

Art. 6. Attestazione di idoneità ex art. 13 D.Lgs. n. 18/1999

Condizione necessaria per la subconcessione delle aree affidate è l'ottenimento dell'idoneità ex D.Lgs. n. 18/1999 al fine di poter espletare il servizio.

Detta idoneità dovrà essere rilasciata dall'ENAC con riferimento ai seguenti servizi di assistenza a terra, di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 18/1999:

- 7.1 - organizzazione e esecuzione del rifornimento e del recupero del carburante compreso il magazzinaggio, il controllo della qualità e della quantità delle forniture.

Il mancato rilascio di detta attestazione entro il termine di n. 15 (quindici) mesi dalla data di stipula del contratto di subconcessione, costituisce motivo di per sé solo e sufficiente per la Società Concessionaria di revocare la subconcessione, recedere dal contratto ed eventualmente consentire il subentro al concorrente che segue in graduatoria.



Art. 7. Progetto ed autorizzazioni

Prima di procedere all'installazione di impianti o di qualsivoglia lavoro all'interno dell'area subconcessa, il Subconcessionario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto di subconcessione, dovrà produrre e fornire all'ufficio Infrastrutture della Società Concessionaria un dettagliato progetto riguardante la tipologia di impianti ed i lavori da eseguire, nel pieno rispetto delle specifiche tecniche indicate nel Bando di gara e meglio descritte nell'offerta tecnica presentata dal Subconcessionario, corredato con tutti gli elaborati necessari per avviare la procedura autorizzativa del deposito carburanti avio ed opere connesse da realizzare all'interno del sedime aeroportuale di Brescia Montichiari.

Il progettista incaricato della progettazione e in ogni caso della progettazione esecutiva deve essere munito, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

In particolare, con riferimento all'attività progettuale, il Subconcessionario dovrà:

- 1) Redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo degli interventi da realizzare, completo degli elaborati necessari per ottenere tutte le autorizzazioni per l'approvazione e la messa in esercizio;
- 2) Eseguire le indagini di carattere topografico, geologico-geotecnico, idraulico e quant'altro necessario per realizzare un progetto a perfetta regola d'arte, completo ed approvabile;
- 3) Svolgere le attività presso gli Enti per l'approvazione dell'intervento in oggetto;
- 4) Svolgere tutte le attività accessorie e funzionali alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico quali i sopralluoghi, gli incontri tecnici presso la Società Concessionaria e presso gli Enti, la verifica dello stato delle pratiche autorizzative, la sottoscrizione di dichiarazioni e certificazioni e quant'altro necessario al buon esito dell'intervento.

La Società Concessionaria si occuperà dell'iter autorizzativo interno e presso ENAC, mentre ogni altra autorizzazione sarà a carico del Subconcessionario.

Il progetto dovrà essere sviluppato in pieno coordinamento con la Società Concessionaria.

Il progetto dovrà tener conto delle infrastrutture esistenti e dovrà essere redatto previo espletamento di tutte le verifiche preventive finalizzate anche a minimizzare le possibili interferenze con l'operatività aeroportuale.

Dovranno inoltre essere individuate:

- 1) le fasi di esecuzione dei lavori;
- 2) le opere provvisorie necessarie a garantire la realizzabilità degli interventi e a minimizzare il disagio all'utenza e i periodi di limitazione dell'attività aeroportuale;
- 3) quant'altro necessario per rendere le aree oggetto degli interventi perfettamente rispondenti ai requisiti tecnici ed operativi richiesti.

La documentazione di progetto richiesta dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia di lavori pubblici, che, a titolo indicativo e non esaustivo, dovranno avere, ove compatibili ed applicabili, i contenuti previsti agli articoli da 17 a 43 del D.P.R. n. 207/2010. Eventuali modifiche potranno essere concordate in relazione all'iter autorizzativo e all'entità delle opere da realizzare.



Nello sviluppo della progettazione il Subconcessionario dovrà:

- 1) osservare le prescrizioni tecniche, funzionali ed operative che saranno impartite dalla Società Concessionaria e/o dall'ENAC;
- 2) assicurare la congruità reciproca tra quanto oggetto del presente incarico e quanto già progettato e/o in corso di progettazione e/o già realizzato o in corso di realizzazione presso il sito;
- 3) osservare le norme, le leggi ed i regolamenti in vigore, ed in particolare quanto previsto dal "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti" e dalle circolari emanate dall'E.N.A.C., nonché le prescrizioni e raccomandazioni internazionali (ICAO – Annex 14, Aerodrome Design Manual doc.9157, Aerodrome Services Manual doc.9137, Aerodrome Planning Manual doc.9184, IATA – Airport Development Reference Manual, FAA Guidelines, EASA Upcoming Implementing Rules) per quanto riguarda gli aspetti aeronautici, dai D.lgs. n. 50/2016, D.P.R. n. 207/2010 e D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii, per quanto riguarda la realizzazione dei lavori, dal D.lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili, e dal D.lgs. n. 152/2006 per quanto riguarda le tematiche ambientali;
- 4) prevedere eventuali opere provvisorie necessarie a mantenere efficienti, durante l'esecuzione dei lavori, le attività esistenti nell'area interessata e/o nelle aree limitrofe;
- 5) identificare le autorizzazioni ed approvazioni, necessarie alla realizzazione delle opere, da acquisire da parte degli Enti terzi interessati, e produrre la documentazione tecnica a tale scopo richiesta.

I progetti, firmati dal Subconcessionario e, per esso, da professionista abilitato, dovranno essere consegnati in tre copie cartacee ed una informatica.

Gli elaborati, sia grafici che descrittivi, dovranno essere forniti, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto magnetico del tipo CD-Rom in formato editabile (docx, xlsx, dwg, ecc.) e pdf. Gli elaborati forniti su supporto cartaceo dovranno essere perfettamente conformi agli elaborati forniti su supporto magnetico.

Il Subconcessionario si impegna ad apportare al progetto tutte le modifiche e/o varianti richieste dall'Ufficio Infrastrutture, che dovrà dare la sua approvazione finale, da ritenersi vincolante per l'inizio dei lavori e l'installazione degli impianti.

La Società Concessionaria, da parte sua, si impegna ad inviare prontamente agli Enti competenti gli elaborati progettuali predisposti dal Subconcessionario e ad attivarsi per consentire la celere definizione del procedimento autorizzativo.

Il corretto adempimento di tutte le obbligazioni connesse alla progettazione sarà garantito dalla cauzione di importo pari ad € 200.000,00, di cui al successivo articolo 16.1.

Art. 8. Oneri e prescrizioni particolari

8.1 Realizzazione dei lavori

Il Subconcessionario dovrà realizzare, a propria cura e spese, direttamente o per il tramite di imprese qualificate, tutti i lavori, le opere e gli impianti previsti nel progetto approvato.

I lavori dovranno concludersi entro il termine indicato nel cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo.

Il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali afferenti la realizzazione dei lavori sarà garantito dalla cauzione di importo pari ad € 200.000,00, di cui al successivo articolo 16.1.



8.2 Adeguamento dell'area e installazione degli impianti

Sono a carico del Subconcessionario tutti gli oneri inerenti l'adeguamento dell'area subconcessa, ivi compresa la bonifica bellica e ambientale, lo spostamento e riprotezione dei sottoservizi, il trasporto, montaggio, installazione, allacciamento alle utenze, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti necessari all'espletamento del servizio, oltre a tutte le certificazioni necessarie all'esercizio del deposito.

8.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, verifiche e aggiornamenti tecnici

Per tutta la durata del contratto, il Subconcessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti operazioni:

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di deposito e di rifornimento, in maniera che risultino in ogni momento in piena e perfetta efficienza, in ottimo grado di funzionamento e rispondenti alle norme di sicurezza nei riguardi dell'incolumità delle persone e dell'integrità delle cose che vengono a trovarsi nell'ambito dell'aeroporto civile;
- esecuzione delle verifiche dei materiali, della funzionalità degli impianti tecnici e in particolare della tenuta a pressione dei serbatoi del deposito, qualora ritenuto necessario;
- normale aggiornamento tecnico degli impianti, onde mantenere la loro rispondenza adeguata all'effettivo volume del traffico aereo.

8.4 Variazioni agli impianti e alle infrastrutture

Le eventuali variazioni agli impianti e alle opere realizzate, nonché eventuali nuovi impianti e installazioni, tutte preventivamente autorizzate dalla Società Concessionaria, comporteranno i necessari aggiornamenti ed adeguamenti al progetto di cui al punto b) e la necessità di una nuova approvazione da parte dell'ufficio Infrastrutture della Società Concessionaria.

8.5 Proprietà degli impianti

Gli impianti, le installazioni e tutto il materiale messi in opera dal Subconcessionario resteranno di proprietà dello stesso fino alla scadenza contrattuale ed, al termine, verranno trasferiti di diritto alla Società Concessionaria gratuitamente e senza alcun indennizzo anche ove residuassero oneri non ammortizzati.

Non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, la Società Concessionaria potrà decidere di non acquisire, nel proprio patrimonio, tutto o parte dell'impianto e delle opere realizzate.

In tal caso e limitatamente a tali impianti ed opere, entro i successivi 30 giorni, il Subconcessionario dovrà provvedere al loro completo smontaggio e recupero, se necessario anche bonificando l'area.

Trascorso tale termine perentorio senza che il Subconcessionario abbia ottemperato ai propri obblighi, la Società Concessionaria provvederà a rientrare direttamente in possesso dell'area, addebitando al Subconcessionario, anche escutendo la cauzione definitiva, le eventuali spese sostenute per lo sgombero ed il deposito dei materiali non di sua proprietà e di quelli sostenuti per l'eventuale bonifica dell'area.

Per tutta la durata del contratto il Subconcessionario assume a suo diretto carico tutti gli obblighi derivanti dall'esercizio degli impianti e le conseguenti responsabilità civili e penali a tutti gli effetti di legge.

8.6 Obblighi informativi

Alla scadenza del contratto, il Subconcessionario restituirà alla Società Concessionaria le Opere ed ogni altra pertinenza di essa, in buono stato di conservazione e manutenzione.



La restituzione delle Opere verrà effettuata con apposito verbale di constatazione e consegna, sottoscritto dalle parti, in cui verranno indicate le opere e le dotazioni impiantistiche ed il relativo stato manutentivo, che dovrà risultare uguale - salvo il naturale decadimento delle prestazioni - a quello rilevato con il verbale di fine lavori ovvero con il collaudo.

In prossimità della scadenza del contratto, il Subconcessionario, su richiesta espressa della Società Concessionaria, avrà l'obbligo di fornire tutte le informazioni, strumenti ed indicazioni operative (copia delle chiavi ed accessi, eventuali licenze informatiche, indicazioni aggiornate sulla conduzione degli impianti, prescrizioni particolari e circostanziate sull'uso degli immobili, avvertenze, ecc.) utili e necessarie per mettere la Società Concessionaria nelle migliori condizioni per garantire la gestione dell'impianto senza soluzione di continuità.

8.7 Tessere d'accesso

Sono a carico del Subconcessionario le incombenze e gli oneri relativi al rilascio delle tessere di accesso all'aeroporto e al sedime aeroportuale per il personale e i mezzi che espletano il servizio.

8.8 Garanzie e coperture assicurative

Il Subconcessionario, qualora il proprio garante o la propria compagnia assicurativa dovessero essere interessati da una procedura concorsuale, si obbliga espressamente e a pena di risoluzione a sostituire, entro 30 giorni dalla richiesta della Società Concessionaria, la fideiussione o la copertura assicurativa con altra garanzia o assicurazione di analoghe caratteristiche e contenuti, così come prescritti nel presente Capitolato Speciale.

Art. 9. Osservanza delle norme di legge relative ai depositi di carburanti

Nell'esercizio del servizio di deposito e rifornimento carburanti, il Subconcessionario dovrà scrupolosamente attenersi, oltreché alle norme vigenti in materia di trasporto e deposito di carburanti, alle condizioni ed alle clausole del Bando di gara, del presente Capitolato speciale, all'offerta tecnica ed economica presentata in gara ed a ogni altra eventuale ulteriore disposizione normativa e regolamentare vigente e che dovesse essere emanata in corso di contratto.

Pertanto, in aggiunta alle autorizzazioni già ottenute, il Subconcessionario dovrà ottenere, a propria cura e spese, tutte le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie, sia per quel che riguarda l'esercizio che per quanto concerne gli aspetti di sicurezza e ambientali delle opere e degli impianti da esso realizzati e gestiti.

La documentazione tecnica e amministrativa relativa a quanto sopra dovrà essere esibita, su richiesta, alla Società Concessionaria.

Il Subconcessionario si impegna altresì ad un rispetto scrupoloso delle norme di cui al Regolamento CE n. 139/2014.

Art. 10. Altri obblighi del Subconcessionario

Il Subconcessionario si obbliga a tenere indenne la Società Concessionaria da ogni danno o molestia dipendenti dall'attività di specie, nonché ad adeguarsi a tutte le normative e prescrizioni che ad esso Subconcessionario perverranno, tramite la Società Concessionaria e/o altre autorità aeroportuali, dalle Autorità competenti locali, nazionali e comunitarie e ad osservarle scrupolosamente per tutto quanto riguarda la gestione dell'attività e l'uso dell'area subconcessa.



Per quanto riguarda il servizio di pulizia dell'area assegnata, il Subconcessionario dovrà provvedervi a proprio carico, così come saranno a proprio carico le tasse comunali per il servizio relativo alla raccolta Rifiuti Solidi Urbani e la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla propria attività.

È fatto obbligo al Subconcessionario di non utilizzare l'area subconcessa per usi diversi da quanto stabilito e di non ulteriormente subconcederla o subaffittarla, anche parzialmente, a terzi senza preventiva autorizzazione della Società Concessionaria, a pena di decadenza della subconcessione stessa.

Il Subconcessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") e dal Codice etico (di seguito, il "Codice") della Società Concessionaria, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.aeroporto.verona.it/aeroporto-verona_t2/3482.

Tanto premesso, il Subconcessionario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, si impegna a: 1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e comunque tale da non esporre la Società Concessionaria al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società Concessionaria a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.

Art. 11. Custodia e conservazione di attrezzature e materiali

La Società Concessionaria non si costituisce, né può essere considerata in alcun modo depositaria degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, dei materiali e dei valori del Subconcessionario e, comunque, di quanto detenuto da quest'ultimo o da suoi aventi causa e nei locali e negli spazi assegnati, rimanendo la loro custodia e conservazione a suo totale carico, rischio e pericolo, per cui dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'esercizio dell'attività in oggetto, avesse a derivare a persone e a cose proprie, della Società Concessionaria o di terzi.

Pertanto la Società Concessionaria è pienamente sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che, per le stesse cause o circostanze, potessero derivare al Subconcessionario, a eventuali subappaltatori, ai suoi dipendenti o a terzi.

Il Subconcessionario è obbligato ad espletare l'attività affidatale con dignità e decoro ed a mantenere eventuali beni consegnati in uso temporaneo in maniera ineccepibile.

Art. 12. Pubblicità

Il Subconcessionario ha facoltà, subordinatamente alla preventiva autorizzazione scritta della Società Concessionaria di riportare il proprio logo e nome commerciale e/o la denominazione e le marche dei prodotti trattati sui propri mezzi e sulle proprie infrastrutture e impianti all'interno dell'area subconcessa.

Art. 13. Personale, responsabilità inerente sinistri e assicurazioni

Il Subconcessionario dovrà dotarsi di personale, di provata capacità numericamente adeguato a tutte le esigenze relative all'attività da esercitarsi ed agli obblighi assunti.



Il Ministero dei Trasporti - E.N.A.C., la Polizia e la Società Concessionaria potranno richiedere l'allontanamento di quelle persone che, a loro insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari.

Il personale dovrà essere in regola con le contribuzioni assicurative, previdenziali e dovrà essere retribuito regolarmente secondo il contratto di lavoro vigente nel settore.

Il Subconcessionario, inoltre, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, e con totale esonero della Società Concessionaria da qualsiasi responsabilità al riguardo, all'osservanza delle vigenti leggi per le assicurazioni sociali del personale addetto ai lavori, nonché alla corresponsione dei relativi contributi obbligatori disposti dalla legge e dai regolamenti in vigore, conformandosi altresì alla eventuale futura normativa al riguardo.

Premesso che la Società Concessionaria non sarà tenuta a risarcire al Subconcessionario alcun danno eventualmente subito da persone o cose, di proprietà di quest'ultimo, in conseguenza di azioni di fulmine, caduta aeromobili, atti terroristici e di incendio non imputabili alla Società Concessionaria, saranno a carico del Subconcessionario gli oneri derivanti da responsabilità civili e penali inerenti ad eventuali sinistri che rechino danno ai dipendenti stessi, e/o a terzi, provocati direttamente o indirettamente dallo stesso personale dipendente o dal titolare Subconcessionario o comunque da personale utilizzato dal Subconcessionario medesimo.

Il Subconcessionario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da responsabilità civili e penali inerenti a eventuali sinistri che rechino danno ai dipendenti del Subconcessionario stesso e/o a terzi, ivi compresa la Società Concessionaria e i suoi dipendenti, provocati direttamente o indirettamente dal Subconcessionario stesso o dai suoi dipendenti, da subappaltatori ovvero dalle attrezzature di sua proprietà o comunque, e a qualunque titolo, dallo stesso detenute.

La Società Concessionaria è esonerata da responsabilità per danni subiti dal Subconcessionario, dai suoi dipendenti, da eventuali subappaltatori, e/o da cose di proprietà del Subconcessionario o a qualunque titolo dallo stesso detenute in conseguenza di azioni di fulmine, caduta di aerei, incendio e furto, e pertanto non sarà tenuta al risarcimento di alcun danno per il verificarsi di tali eventi.

Il Subconcessionario dovrà provvedere ad adeguate coperture assicurative dei danni causati dal Subconcessionario e/o dai suoi dipendenti, nonché alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento della propria attività in ambito aeroportuale per danni che possano derivare alla Società Concessionaria ed ai suoi dipendenti, alle altre Amministrazioni ed Enti presenti in Aeroporto e ai loro dipendenti nonché a terzi.

Si richiede un massimale RC di almeno euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro (cose, persone, animali), con sottolimito di almeno euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per persona, restando tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Subconcessionario, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà comunque Il Subconcessionario medesimo. Il Subconcessionario dovrà consegnare alla Società Concessionaria l'attestazione, rilasciata dalla Compagnia di assicurazione, dell'avvenuta stipula della polizza.

Art. 14. Subaffidamento e divieto di cessione

È concesso al Subconcessionario, con il previo consenso scritto da parte della Società Concessionaria, di utilizzare risorse di terzi per il servizio di cui trattasi, mediante società qualificate che dovranno operare nel pieno rispetto di standard operativi e di qualità così come previsti a carico del Subconcessionario.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.



Art. 15. Prevenzione, protezione e tutele ai fini della salute e sicurezza sul lavoro

In applicazione alla normativa vigente e con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, in sede di contratto sarà allegata una informativa sui rischi specifici. La Società Concessionaria provvederà ad informare con sollecitudine ogni variazione di rischio che avesse ad intervenire in fase successiva alla data di firma del contratto. Il Subconcessionario si obbliga ad informare e formare il proprio personale in relazione non solo agli obblighi propri di rispetto normativo, ma anche relativamente alle prescrizioni della Società Concessionaria o degli altri enti competenti.

Art. 16. Deposito cauzionale

16.1. Per la fase di progettazione e costruzione

A garanzia della piena ed esatta esecuzione degli obblighi inerenti alla progettazione e realizzazione dei lavori oggetto della subconcessione, il Subconcessionario, prima della stipula del contratto, deve costituire, in favore della Società Concessionaria, un deposito cauzionale di importo pari ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), mediante fidejussione rilasciata da Istituto bancario abilitato ad operare in Italia.

La mancata costituzione della garanzia per la fase di progettazione e costruzione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria rilasciata in gara.

La garanzia dovrà obbligatoriamente ed espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società Concessionaria, oltre alla rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ma, comunque, non prima che sia rilasciata la garanzia di cui all'art. 16.2.

La Società Concessionaria potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per tutte le spese ed i danni subiti, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante la durata della subconcessione, nonché per gli eventuali inadempimenti del Subconcessionario a tutti i propri obblighi scaturenti dal contratto, con particolare, ma non esclusivo riferimento a quelli di natura retributiva, previdenziale, assicurativa e concernenti la sicurezza.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Società Concessionaria senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Subconcessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Sulla garanzia di cui sopra, la Società Concessionaria avrà il diritto di valersi di propria autorità in caso di inadempienza, nonché per reintegrare eventuali crediti nei confronti della Subconcessione, anche a titolo di risarcimento danni e/o di penali da ritardo.

L'importo della garanzia dovrà sempre essere immediatamente reintegrato a cura del Subconcessionario che rimarrà comunque sempre responsabile degli obblighi assunti anche oltre l'ammontare della garanzia costituita.



16.2. Per la fase di gestione

A garanzia della piena ed esatta esecuzione degli obblighi di gestione assunti con il contratto di subconcessione, il Subconcessionario, al fine di poter concretamente avviare il servizio di gestione del servizio in affidamento, deve costituire, in favore della Società Concessionaria, un deposito cauzionale di importo pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) annui, mediante fidejussione rilasciata da Istituto bancario abilitato ad operare in Italia, con durata annuale, da rinnovarsi obbligatoriamente, di anno in anno e senza soluzione di continuità, fino alla naturale scadenza del contratto.

La mancata costituzione della garanzia per la fase di gestione determina la revoca dell'affidamento e, comunque, l'escussione della garanzia rilasciata ai sensi dell'art. 16.1.

La garanzia dovrà essere presentata, in originale, alla Società Concessionaria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'avvio della gestione delle opere realizzate.

La garanzia dovrà obbligatoriamente ed espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società Concessionaria, oltre alla rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile.

La Società Concessionaria potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per tutte le spese ed i danni subiti, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante la durata della subconcessione, nonché per gli eventuali inadempimenti del Subconcessionario a tutti i propri obblighi scaturenti dal contratto, con particolare, ma non esclusivo riferimento a quelli di natura retributiva, previdenziale, assicurativa e concernenti la sicurezza.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Società Concessionaria senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Subconcessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Sulla garanzia di cui sopra, la Società Concessionaria avrà il diritto di valersi di propria autorità in caso di inadempienza, nonché per reintegrare eventuali crediti nei confronti della Subconcessione, anche a titolo di risarcimento danni e/o di penali da ritardo.

L'importo della garanzia dovrà sempre essere immediatamente reintegrato a cura del Subconcessionario che rimarrà comunque sempre responsabile degli obblighi assunti anche oltre l'ammontare della garanzia costituita.

Art. 17. Penali

Nell'esecuzione delle obbligazioni di cui alla subconcessione, il Subconcessionario sarà tenuto al pagamento di una penale in tutti i casi di inadempimento previsti nel presente Capitolato ed al verificarsi delle seguenti ulteriori fattispecie:

in fase di progettazione

- penale giornaliera irriducibile, per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti di € 500,00 (cinquecento/00) per i primi 10 (dieci) giorni e di € 1.000,00 (mille/00) dall'undicesimo giorno di ritardo in poi.

in fase di costruzione



- penale giornaliera irriducibile, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, di € 500,00 (cinquecento/00) per i primi 20 (venti) giorni e di €1.000,00 (mille/00) dal ventunesimo giorno di ritardo in poi.

in fase di gestione

- penali per inadempimenti contrattuali: da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). La penale verrà contestata formalmente dalla Società Concessionaria al subconcessionario, il quale avrà un termine non inferiore a 10 giorni di calendario per produrre, per iscritto, le proprie controdeduzioni. In caso di mancata produzione delle controdeduzioni da parte del subconcessionario o in caso di rigetto delle stesse da parte della Società Concessionaria, quest'ultima, valutate le circostanze e le eventuali giustificazioni, a seconda della gravità dell'inadempimento e dell'eventuale reiterazione del fatto, applicherà le penali ritenute più congrue, con facoltà di avvalersi della garanzia fidejussoria in caso di mancato pagamento delle penali medesime.

Le penali, salvo che ciò non sia tecnicamente possibile, saranno tutte contabilizzate in occasione della redazione del certificato di ultimazione lavori e, per la fase di gestione, a cadenza annuale.

Il pagamento della penale non preclude la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriormente patito dalla Società Concessionaria ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

La Società Concessionaria potrà richiedere il pagamento delle penali maturate direttamente al Subconcessionario ovvero escutendo, a prima richiesta scritta, le garanzie di cui all'art. 16.

Art. 18. Diritti della Società Concessionaria

La Società Concessionaria, direttamente e/o tramite propri incaricati, oltre ai poteri riconosciuti dalla legge del Capitolato e del contratto, avrà diritto di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento dell'attività, senza particolari preavvisi e con l'obbligo del Subconcessionario di riscontrare puntualmente e celermente alle richieste, domande e verifiche sull'attività medesima.

Art. 19. Revoca della Concessione

La Società Concessionaria potrà procedere alla revoca della subconcessione e richiedere l'immediata ed incondizionata restituzione delle aree anche nel corso della subconcessione stessa, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- ragioni di forza maggiore ovvero mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dell'area subconcessa o della riorganizzazione del sedime aeroportuale, che determinino l'incompatibilità dell'attività di specie nello spazio concesso con conseguente spostamento in eventuale altro disponibile (in tal caso i costi di trasferimento degli impianti mobili e delle attrezzature saranno a carico della Società Concessionaria); il tutto valutabile secondo criteri di obiettiva necessità, ivi comprese le cause che determinino l'impossibilità della continuazione dell'attività (revoca delle licenze ed autorizzazioni di vendita, nonché l'assoggettamento del Subconcessionario a procedure giudiziali concorsuali od esecutive);
- revoca o mancato rinnovo della Convenzione ministeriale tra Subconcessionario e Enac;
- mancata regolare registrazione di incassi e/o irregolarità contabili-amministrative accertate dal Concessionario;
- Mancato rilascio delle autorizzazioni e permessi eventualmente necessari per l'affidamento e/o il mantenimento della subconcessione degli spazi e/o del servizio;



- ritiro e/o cessazione e/o scadenza e/o perdita di validità dell'attestazione di idoneità ex art. 13 del D.Lgs. n. 18/1999;
- chiusura definitiva dello scalo di riferimento all'esercizio dell'attività aerea civile commerciale;
- inosservanza da parte del Subconcessionario degli obblighi e delle prescrizioni sottoscritti con firma del contratto di subconcessione;
- ogni altro caso di pubblico interesse.

La revoca della subconcessione sarà comunicata al Subconcessionario mediante poste elettronica certificata contenente il motivo/i della revoca stessa.

La revoca non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del Subconcessionario.

In caso di chiusura temporanea dell'aerostadio civile superiore alle n. 72 (settantadue) ore consecutive e non dovuta a motivi meteorologici, il Subconcessionario potrà ottenere la sospensione dell'esercizio della subconcessione per la durata della chiusura, senza diritto ad alcun risarcimento, rimborso o indennizzo di sorta e senza corrispondente proroga dell'iniziale scadenza contrattuale, che rimarrà invariata.

Fermo restando quanto sopra specificato, l'estensione e l'ubicazione degli spazi dati in uso al Subconcessionario non potranno subire modificazioni per volontà o esigenze non approvate formalmente dalla Società Concessionaria.

Art. 20. Risoluzione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto espressamente previste negli altri articoli del medesimo, in caso di grave inadempimento o di grave ritardo nell'adempimento da parte del Subconcessionario alle obbligazioni sostanziali di cui al contratto, ovvero in caso di violazione delle dichiarazioni rese o delle garanzie prestate dallo stesso, la Società Concessionaria potrà intimargli di adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente capoverso, ove il Subconcessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, la Società Concessionaria, se intende risolvere definitivamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, dovrà comunicare la propria intenzione al Subconcessionario mediante apposita comunicazione scritta.

Art. 21. Clausola risolutiva espressa

La Società Concessionaria potrà altresì risolvere il contratto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora si dovessero verificare una o più delle seguenti circostanze:

1. il Subconcessionario non riesce a presentare il progetto di cui all'art. 7 entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
2. il Subconcessionario non avvia i lavori entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ottenimento delle autorizzazioni;
3. il Subconcessionario subisce una notevole diminuzione della propria capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale rappresentate da messa in liquidazione, sospensione dell'attività, o qualsiasi altra circostanza, condizione o situazione analoga o riconducibile secondo la legislazione vigente;
4. il Subconcessionario applica, anche occasionalmente, tariffe e prezzi difforni da quelle convenute;



5. il Subconcessionario viola le disposizioni in materia di subappalto;
6. il Subconcessionario cede o trasferisce a terzi, in tutto o in parte, il contratto;
7. il Subconcessionario attua subaffidamenti senza l'autorizzazione preventiva della Società Concessionaria;
8. il Subconcessionario omette di attivare o di rinnovare la copertura assicurativa e le garanzie fideiussorie previste nel contratto ovvero di sostituirle nel caso di cui all'art. 8.8;
9. il Subconcessionario viola o omette di adeguarsi agli obblighi in materia di sicurezza degli impianti e agli obblighi di prevenzione e protezione in ambito antinfortunistico;
10. il Subconcessionario viola o omette di rispettare le disposizioni del Codice etico e/o del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società Concessionaria;
11. nel caso contemplato dall'art. 1668, co. 2 del Codice Civile;
12. nel caso di grave e reiterato inadempimento ad una delle obbligazioni previste dal contratto.

La Società Concessionaria dovrà comunicare per iscritto al Subconcessionario la risoluzione del contratto, ovvero di parte dello stesso, ai sensi del presente articolo, con assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni di calendario per rimuovere, in ogni caso, le ragioni fondanti la risoluzione.

Art. 22. Recesso

La Società Concessionaria potrà recedere dal contratto, in tutto o in parte, o ridurne l'oggetto prima della sua esecuzione o durante la stessa, dandone comunicazione scritta al Subconcessionario con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. In tal caso, la Società Concessionaria dovrà corrispondere al Subconcessionario il corrispettivo per i lavori eseguiti e rimborsare le ragionevoli spese documentate già effettuate, restando escluso il mancato guadagno per la parte dell'appalto non ancora eseguita.

Art. 23. Risoluzione del contratto per fatto della Società Concessionaria

In caso di grave e reiterato inadempimento della Società Concessionaria, il Subconcessionario formulerà la contestazione degli addebiti alla Società Concessionaria mediante lettera raccomandata di messa in mora ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, nella quale il Subconcessionario assegnerà alla Società Concessionaria un termine perentorio non inferiore a **120 (centoventi) giorni** entro il quale la Società Concessionaria dovrà rimuovere le cause di risoluzione.

Qualora entro il termine assegnato, la Società Concessionaria non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Subconcessionario comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R alla Società Concessionaria, la propria intenzione di risolvere il contratto.

Art. 24. Effetti della risoluzione, del recesso e della revoca

Le Parti convengono espressamente che, in caso di risoluzione del contratto, la Società Concessionaria, in aggiunta ad ogni altro rimedio ad essa spettante, avrà diritto di escutere la garanzia di cui agli Articoli 16.1 e 16.2 a ristoro delle penali applicate per ritardi ed a ristoro, anche parziale, per l'inadempimento del Subconcessionario.



Rimane fermo il diritto della Società Concessionaria al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Subconcessionario resterà obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'area e dell'impianto fino a quando la Società Concessionaria non comunicherà per iscritto al Subconcessionario che le attività che formano oggetto del contratto sono state affidate ad un nuovo soggetto.

Il Subconcessionario, in caso di esercizio dei diritti di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22, fermo restando quanto ivi previsto, ed in ogni caso di risoluzione e/o recesso del contratto e/o di revoca della subconcessione, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della Società Concessionaria di volersi avvalere della risoluzione del contratto e/o di voler recedere dal medesimo e/o di voler revocare la concessione:

1. rilascerà l'area e restituirà gli spazi nella sua disponibilità, liberandoli, a sue spese, da ogni materiale, attrezzatura e macchinario ad esso appartenenti e provvedendo alla rimozione di calcinacci, detriti e rifiuti e farà in modo che gli eventuali soggetti affidatari di subappalto e/o cottimo rilascino tempestivamente il cantiere delle opere appaltate, con rinuncia, ora per allora da parte del Subconcessionario al diritto di ritenzione del cantiere ed obbligandosi a pagare agli eventuali soggetti affidatari di subappalto e/o cottimo quanto agli stessi ancora spettante in forza dei rispettivi contratti di subappalto e/o cottimo;
2. consegnerà alla Società Concessionaria tutta la documentazione, anche di carattere tecnico, relativa alle opere appaltate;
3. per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti e del termine perentorio di cui al precedente punto 1., il Subconcessionario sarà tenuto al pagamento di una penale irriducibile di € 10.000,00 (euro diecimila/00), fermi restando il diritto della Società Concessionaria al risarcimento del maggior danno, nonché l'autorizzazione sin da ora concessa dal Subconcessionario a procedere d'imperio a rientrare direttamente e senza formalità alcuna in possesso dell'area e a sgomberare l'area, addebitando al Subconcessionario le eventuali spese sostenute per lo sgombero dei materiali di sua proprietà, limitatamente agli impianti ed alle opere non di interesse della Società Concessionaria.

All'atto della comunicazione della risoluzione o del recesso del contratto o della revoca della concessione, sarà redatto in contraddittorio un verbale di accertamento delle opere eseguite.

Art. 25. Verifiche e controlli in merito alla corretta esecuzione del contratto

Il subconcessionario prende atto ed accetta che la Società Concessionaria si riserva ogni facoltà di verifica dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte, a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifica dello stato di pulizia e perfetto decoro dell'area, verifica dell'applicazione corretta dei prezzi di vendita del carburante come da offerta di gara, verifica dell'adempimento delle normative vigenti, verifica della corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, verifica in materia di regolare smaltimento dei rifiuti, ecc.

Il subconcessionario ha l'obbligo di consentire ed agevolare ogni richiesta della Società Concessionaria tesa alla verifica della corretta esecuzione del contratto, compresa la consegna di tutta la documentazione necessaria a riscontrare le richieste anzidette.

In caso di rifiuto o di comportamenti tesi a ritardare/ostacolare le verifiche richieste, o in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale, la Società Concessionaria potrà



dichiararne la risoluzione con comunicazione da trasmettersi al subconcessionario a mezzo lettera raccomandata o pec.

Art. 26. Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal contratto di subconcessione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27. Modifiche al contratto ed agli allegati

Qualsiasi modifica al contratto nonché ai relativi allegati non avrà efficacia se non apportata per iscritto.

Art. 28. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Subconcessionario, ove tenuto, si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 29. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti alla subconcessione dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- se alla Società Concessionaria: pec.segreteria@aeroporto.verona.telecompost.it
- se al Subconcessionario: ai recapiti indicati in sede di offerta o, comunque, dichiarati in occasione della stipula del contratto.

Art. 30. Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale

Il Subconcessionario si obbliga, qualora il contratto di subconcessione venisse registrato, da ognuna delle due parti, in caso d'uso, a provvedere, anche in via di rimborso successivo, al pagamento dell'imposta di registro relativa, nonché ad ogni altra spesa, imposta o tassa inerente e conseguente al contratto stesso.

Art. 31. Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

La Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., con sede in 37066 Caselle di Sommacampagna (VR), fornisce l'informativa di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 in riferimento ai dati personali esibiti o altrimenti acquisiti nell'ambito della presente procedura di gara e nel corso del contratto di subconcessione.

Finalità e modalità del trattamento

I dati personali sono trattati per tutte le finalità connesse all'affidamento della concessione in oggetto. Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.



Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati personali è necessario in quanto connesso e strumentale alla gestione di eventuali rapporti contrattuali tra la Vostra Società e la Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere i relativi contratti.

Poiché il trattamento dei dati personali rientra nei casi previsti dall'art. 24, lett. a), b), c) e d), D.lgs. n. 196/2003 – adempimento di obblighi normativi / esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato / dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque / dati relativi allo svolgimento di attività economiche – il loro trattamento non necessita del consenso.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati e trattati per conto della Società Concessionaria da parte di società, enti o professionisti incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che svolgano attività complementari a quelle dell'ente committente, ovvero necessarie all'esecuzione delle operazioni o servizi oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedervi sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o normative.

Diritti dell'interessato

L'art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 riconosce all'interessato numerosi diritti che si invita a considerare attentamente e ad eventualmente esercitare conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto.

Titolare e responsabile

Titolare del trattamento è la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., con sede in 37066 Caselle di Sommacampagna (VR).


Art. 32. Clausole da approvare espressamente

Il Subconcessionario, con la sottoscrizione del contratto, accetterà espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel medesimo atto richiamate.

Firma del Subconcessionario per accettazione

DESCRIZIONE

- 2 PIAZZALE E VIE DI RULLAGGIO
- 4 TWR
- 5 AEROSTAZIONE PASSEGGERI
- 10 CASERMA WFF
- 11 HANGAR AEROMOBILI
- 12 AREA MILITARE
- 16 EDIFICIO MILITARE DISMESSO
- 17 AEROSTAZIONE AEROCUB
- 18 OFFICINE AEROCUB
- 19 HANGAR DOBBIACO
- 20 CENTRALE ELETTRICA
- 22 DEPOSITO CISTERNA WFF
- 23 PARCHEGGIO AUTOBUS
- 24 PARCHEGGI
- 25 AREA FUTURO DEPOSITO E RIFORMIMENTO CARBURANTI



121

Oggetto: AREA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, NON IN ESCLUSIVA, DI DEPOSITO E RIFORMIMENTO CARBURANTI AGLI AEROMOBILI OPERANTI PRESSO L'AEROPORTO GABRIELE D'ANNUNZIO DI BRESCIA/MONTICHIARI
Planimetria scala 1:2000